

# **PERMESSI RETRIBUITI ex art. 33, commi 2 e 3 della Legge n. 104/92:**

## **LA FRUIZIONE NON COMPORTA DECURTAZIONI SULLA TREDICESIMA MENSILITA'.**

Nei mesi scorsi ci eravamo occupati della questione, segnalataci da numerosi Lavoratori, fruitori dei permessi retribuiti ex art. 33 commi 2 e 3 della Legge n. 104/92, nei confronti dei quali, alcune Amministrazioni, avevano ritenuto che dal computo della 13<sup>a</sup> mensilità, dovessero essere decurtate le ore o i giorni nei quali si erano assentati dal lavoro nel corso dell'anno, usufruendo proprio dei detti permessi.

Sull'argomento è intervenuto il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Per la rilevanza della questione, la stessa Funzione Pubblica, come precisa nella nota di cui in seguito, ha ritenuto opportuno richiedere un parere all'Avvocatura Generale dello Stato il quale, con nota n. 142615 del 2004, ha ritenuto che, in analogia con quanto previsto per i casi di assenza per malattia; infortunio; gravidanze e puerperio o nel caso di congedo matrimoniale, per i Lavoratori che usufruiscono dei permessi retribuiti ex art. 33, commi 2 e 3 della L. 104/92 (due ore di permesso al giorno o tre giorni di permessi al mese), non può essere decurtata o ridotta la tredicesima mensilità.

Per rispondere, pertanto, ai Lavoratori che ci hanno chiesto ulteriori informazioni, pubblichiamo – a seguire – la nota circolare dello specifico Ufficio della Funzione Pubblica, già diramata nello scorso mese di marzo 2005 a tutte le Amministrazioni interessate che chiarisce gli aspetti relativi alla problematica in discussione.

## **Nota Circolare**

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Segretariato Generale  
Roma

A tutti i Ministeri  
Direzione generale AA.GG. e personale  
Loro sedi

Agli Enti pubblici non Economici  
(tramite i Ministeri Vigilanti)  
Loro sedi

Agli Enti Pubblici (ex art. 70, D. Lgs. n. 165/2001)  
Loro sedi

Alle Istituzioni universitarie  
(tramite il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e  
della Ricerca)  
Loro sedi

Agli Enti di ricerca  
(tramite il Ministero dell'istruzione, dell'Università e  
della Ricerca)  
Roma

Al Consiglio di Stato  
Ufficio del Segretariato Generale  
Roma

Alla Corte dei Conti  
Ufficio del Segretariato Generale  
Roma

All'avvocatura generale dello Stato  
Ufficio del Segretariato generale  
Roma

All'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle  
pubbliche amministrazioni (ARAN)  
Roma

Al Ministero dell'economia e finanze  
Dipartimento della RGS-IGOP  
Roma

All'INPDAP  
Direzione Generale Entrate  
Roma

All'INPS  
Direzione centrale Sviluppo e Gestione Risorse  
Umane  
Roma

**E, p. c.** All'Associazione nazionale comuni italiani  
(ANCI)

All'Unione delle Province d'Italia (UPI)  
Loro sedi

**OGGETTO: permessi retribuiti di cui all'art. 33, commi 2 e 3 della legge n. 104/92.**

Numerose richieste di chiarimenti pervengono in ordine all'incidenza o meno, sulla 13° mensilità, dei permessi retribuiti di cui all'art. 33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate).

Sull'argomento che più volte è stato oggetto di incertezze sul piano applicativo, si è ritenuto opportuno, in attesa che la materia venga disciplinata in sede contrattuale, l'intervento da parte di questo Dipartimento al fine di fornire alle amministrazioni un indirizzo univoco allo scopo di evitare situazioni di discriminazione tra dipendenti pubblici che usufruiscono del medesimo beneficio.

Con specifico riferimento al lavoro pubblico si ritiene pertanto utile precisare quanto segue.

Come già accennato in premessa, il punto nodale della questione riguarda l'incidenza o meno sul calcolo dei ratei della tredicesima mensilità dei permessi retribuiti di cui all'art. 33, commi 2 e 3, della legge n. 104/92, che prevedono per i soggetti disabili, nonché per i familiari che li assistono, due ore di permesso al giorno o tre giorni di permesso al mese.

La rilevanza della questione ha reso necessario da parte di questo Dipartimento, il ricorso all'Avvocatura Generale dello Stato, per l'acquisizione di un apposito parere.

Il predetto organo, con nota n. 142615 del 2 novembre 2004 (di cui si allega copia), nell'esprimersi in merito alla problematica, è giunto alla conclusione che "...vista la ratio di tutela e protezione della normativa in esame a favore di soggetti particolarmente deboli, tra cui i lavoratori familiari di persone portatrici di handicap, e vista l'evidente finalità sociale delle disposizioni esaminate, non si può non interpretare la normativa in esame, nel senso che la tredicesima mensilità non subisce decurtazioni o riduzioni nell'ipotesi nella quale un lavoratore scelga di fruire dei permessi disposti dal 2° e 3° comma del citato art. 33. Del resto, analoga disciplina è direttamente seguita dal legislatore in casi analoghi, come nell'ipotesi di periodi di assenza per malattia ed infortunio, per gravidanza e puerperio e nel caso di congedo matrimoniale."

Alla luce di quanto sopra rappresentato e in aderenza al parere dell'Avvocatura Generale dello Stato, lo scrivente Dipartimento ritiene di poter affermare che la fruizione dei permessi retribuiti, di cui all'art. 33, commi 2 e 3, della legge n. 104/92, non comporta alcuna riduzione sulla tredicesima mensilità.

Il Direttore dell'Ufficio  
Francesco Verbaro